

LE DISPOSIZIONI REGIONALI “EMERGENZIALI” IN TEMA DI ATTIVITÀ MOTORIA



ULTIMO AGGIORNAMENTO

3 MAGGIO 2020

ORE 24:00



**DOCUMENTO A CURA DI GIAN PAOLO BOSCARIOL,
COMPONENTE DEL COMITATO PARITETICO CAI – MIBACT**

Le disposizioni regionali “emergenziali” in tema di attività motoria

Il D.P.C.M. 26 aprile 2020, recante le disposizioni per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel periodo 4 maggio-17 maggio 2020 (c.d. fase 2), all'articolo 1, comma 1, lettera a), consente gli **spostamenti** per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero per motivi di salute nel territorio regionale (il precedente D.P.C.M. considerava solo il territorio comunale). La successiva lettera f), dopo aver vietato lo svolgimento di attività ludica o ricreativa, consente di svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.

Dalla formulazione del testo non appare chiaro se l'attività escursionistica e alpinistica debba essere considerata attività ludica o ricreativa oppure attività sportiva o motoria e quindi definire l'ambito di applicazione.

Tale chiarimento è stato richiesto, tra l'altro, anche nella lettera inviata dal Presidente generale del Cai Vincenzo Torti al Presidente del Consiglio dei ministri dal Presidente generale del CAI il 29 aprile 2020.

Anche la risposta degli uffici governativi alle FAQ sulla fase 2 (*È consentito fare attività motoria o sportiva?*) si è limitata, sostanzialmente a riportare quanto contenuto nel D.P.C.M.:

“L'attività sportiva e motoria all'aperto è consentita solo se è svolta individualmente, a meno che non si tratti di persone conviventi. A partire dal 4 maggio l'attività sportiva e motoria all'aperto sarà consentita non più solo in prossimità della propria abitazione. Sarà possibile la presenza di un accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti. È obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di almeno due metri, se si tratta di attività sportiva, e di un metro, se si tratta di semplice attività motoria. In ogni caso sono vietati gli assembramenti. Al fine di svolgere l'attività motoria o sportiva di cui sopra, è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività. Non è consentito svolgere attività motoria o sportiva fuori dalla propria Regione.”

Nel frattempo sono intervenute diverse ordinanze dei Presidenti di Regione o Provincia Autonoma, che hanno formulato delle “interpretazioni attuative” del D.P.C.M. per il territorio di propria competenza per il periodo considerato.

Alla domanda che si sono posti molti frequentatori della montagna se fosse possibile effettuare escursioni o scalate, o quanto meno passeggiare lungo un sentiero di montagna, i legislatori regionali non sempre hanno fornito le giuste risposte:

- le Regioni Liguria, Sardegna e Veneto hanno limitato l’attività motoria a livello di territorio **comunale**;
- Lazio ed Emilia Romagna a livello **provinciale**, come ovviamente le Provincia autonome di Trento e di Bolzano;
- le Regioni Abruzzo, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Toscana e Valle d’Aosta hanno richiamato l’applicazione nell’ambito del territorio **regionale** nella disposizione stessa (Campania, pur disciplinando la materia non indica limitazioni interne al territorio regionale).

Calabria e Sicilia hanno disciplinato l’attività sportiva, ma non quella motoria. La materia non risulta – alla data del 3 maggio 2020 – ancora specificamente definita dalle Regioni Umbria, Puglia, Piemonte e Lombardia, nonché dal Molise che si limita a disciplinare gli spostamenti all’interno del territorio regionale per lo svolgimento delle attività di pesca e di caccia. Per tali regioni, pertanto, non essendoci disposizioni ulteriormente restrittive vale l’ambito regionale indicato dal D.P.C.M. e le regole dallo stesso indicate per le attività motorie all’aperto e per le attività sportive.

Per quanto riguarda nello specifico l’attività escursionistica e alpinistica, l’Abruzzo consente gli allenamenti per attività sportive, tra cui ricomprende il trekking e l’arrampicata in falesia o esterno.

Specifiche disposizioni in tema di allenamenti di arrampicata delle guide alpine sono state previste dalla Valle d’Aosta, così come la P.A. di Trento consente l’attività di formazione e aggiornamento outdoor per le guide alpine e aspiranti guide.

Di seguito sono riportati i contenuti delle singole disposizioni regionali.

ABRUZZO

L'Ordinanza n. 52 del 30 aprile 2020 reca "disposizioni in materia di disciplina dell'attività sportiva individuale". Nello specifico, al punto 1, sono consentite "**all'interno della Regione** Abruzzo, ai residenti o con domicilio nel territorio regionale, **allenamenti** esercitati individualmente e con il rispetto dei dispositivi di protezione individuale e misure di distanziamento sociale, per le seguenti **attività sportive: trekking, parapendio in singolo**, ciclismo, (bici e **mountain bike**), bocce, canottaggio individuale, canoa kayak individuale, windsurf, barca a vela, atletica leggera svolta in forma individuale, golf, sport rotellistici, pesca sportiva di superficie e subacquea, sport equestri non di squadra, tennis singolo, tennis a volo singolo e badminton singolo, tiro con l'arco, tiro a segno, tiro sportivo con armi da fuoco lunghe e corte, da lancio, aria compressa praticato nei campi da tiro, tiro sportivo da caccia, sport motociclistico, go kart, **arrampicata in falesia o esterno** – purché siano mantenute le distanze di sicurezza tra l'arrampicatore ed il compagno di sicura".

BASILICATA

L'articolo 1, comma 1, lettera *d*) dell'Ordinanza 3 maggio 2020 n. 21, consente "in ambito regionale, l'attività sportiva e motoria in luogo aperto, anche con bicicletta o altro mezzo, ivi compresa l'attività di pesca sportiva e dilettantistica, sia da terra che in acque interne o in mare, fermo restando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro (*cd. "droplet"*) per le altre attività".

CALABRIA

L'Ordinanza 28 aprile 2020 n. 37 consente "gli spostamenti all'interno del proprio Comune o verso altro Comune per lo svolgimento di sport individuali".

CAMPANIA

L'Ordinanza 2 maggio 2020, n. 42 (di modifica dell'Ordinanza n. 41 del 1° maggio 2020), al punto 1.1. consente di "svolgere **attività motoria all'aperto**, ove compatibile con l'uso obbligatorio della mascherina, in forma individuale, ovvero con accompagnatore, per i minori e le persone non autosufficienti, comunque con obbligo di distanziamento di almeno due metri da ogni altra persona - salvo che si tratti di soggetti appartenenti allo stesso nucleo convivente, ovvero di minori o di persone non autosufficienti. Sono esentati dall'obbligo di utilizzo della mascherina i minori fino a sei anni d'età e le persone con patologie non compatibili con l'uso della stessa".

Il successivo punto 1.2. consente “nella fascia oraria dalle ore 6,00 alle ore 8,30, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, svolgere attività sportiva – ivi compresa **corsa, footing o jogging**- nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni statali, in forma tassativamente individuale, senza obbligo di indossare la mascherina, ma con obbligo di portarla con sé e di indossarla nel caso in cui ci si trovi in prossimità di altre persone”.

EMILIA ROMAGNA

L’ordinanza n. 74 del 30 aprile 2020, al punto 8, consente “in forma individuale, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, l’attività motoria e sportiva all’aperto come, a titolo di esempio, ciclismo, corsa, caccia di selezione, pesca sportiva, tiro con l’arco, equitazione nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. È consentito per tali attività lo **spostamento** individuale solo in **ambito provinciale**”.

FRIULI-VENEZIA GIULIA

L’Ordinanza n. 12 del 3 maggio 2020, al punto 15, “consente, in forma individuale o in coppia o con i componenti del nucleo familiare convivente, l’attività motoria e sportiva, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo ciclismo, corsa, tiro con l’arco, equitazione, tennis, golf, vela e motociclismo, rispettando la distanza interpersonale minima di due metri prevista quando vi sia la possibilità di incontrare altre persone”. Come precisato al punto 3, gli spostamenti per tutte le attività considerate dalla stessa ordinanza sono consentiti all’interno del **territorio regionale**.

LAZIO

L’Ordinanza n. 38 del 2 maggio 2020, al punto 4, lettera b), consente “a decorrere dal 6 maggio 2020, l’attività motoria e sportiva all’aperto in forma individuale, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. È consentito per tali attività lo **spostamento** individuale solo in **ambito provinciale**”.

LIGURIA

L’Ordinanza 26 aprile 2020, n. 22, al punto 5, consente di “svolgere le seguenti attività motorie e all’aria aperta: corsa e utilizzo della bicicletta, esclusivamente in modalità individuale, **nell’ambito del comune di residenza** (o abituale domicilio) o

del municipio di residenza (o abituale domicilio) per quanto riguarda il territorio del comune di Genova; passeggiate a cavallo pesca sportiva dilettantistica nell'ambito del comune di residenza (o abituale domicilio).” Ai sensi del successivo punto 6 “è consentito svolgere **passeggiate all'aria aperta** in modo individuale o coinvolgendo residenti nella stessa abitazione **nell'ambito del comune di residenza** (o abituale domicilio) o del municipio di residenza (o abituale domicilio) per quanto riguarda il territorio del comune di Genova.

MARCHE

Con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 142 del 30 aprile 2020, corretto dal decreto in pari data n. 143, all'articolo 2 si stabilisce che “è consentito lo spostamento individuale per attività motoria e attività all'aria aperta, anche con bicicletta, unità da diporto o altro mezzo, in tutto il territorio **regionale**, con divieto di assembramenti e con l'obbligo di rispetto della distanza di due metri dalle persone, salvo quelle accompagnate in quanto minori o non autosufficienti utilizzando mascherine e guanti o garantendo l'igiene con idoneo liquido igienizzante. In generale sono consentite le attività motorie sportive svolte in maniera individuale sempre nel rispetto delle norme di precauzione del distanziamento sociale e dell'utilizzo dei DPI per quanto applicabili”.

MOLISE

L'Ordinanza n. 25 del 2 maggio 2020 considera soltanto “lo spostamento all'interno del territorio regionale per lo svolgimento delle attività di pesca e di caccia (ivi compresa l'attività di addestramento dei cani) e il loro espletamento, oltre che nel pieno rispetto delle norme contenute nel DPCM del 26 aprile 2020 e di tutte le disposizioni legislative e provvedimenti che ne regolano la disciplina, indicandone specifiche condizioni.

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

L'Ordinanza n. 24 del 2 maggio 2020 al punto 8) precisa che “non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere attività sportiva, tra cui rientra la pesca sportiva, e attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno tre metri. Rientrano nell'attività motoria consentita, oltre alle **passeggiate**, anche il **jogging (passeggio in forma di corsa a passo lento)** e l'uso della bicicletta. Sono in ogni caso da rispettare le distanze interpersonali di sicurezza ed è necessario coprirsi naso e bocca in vicinanza di altre persone.

Ferme restando le disposizioni relative agli spostamenti delle persone e all'esercizio di attività motoria, si precisa che è da intendersi consentito ai genitori camminare con i propri figli minori, in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all'aperto. Sono comunque da evitare i contatti con altre persone o altri nuclei familiari.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

L'Ordinanza 2 maggio 2020 stabilisce che:

a) "dal giorno 4 maggio 2020 e fino al giorno 17 maggio 2020 compreso, sia consentito lo svolgimento individuale di attività sportiva o attività motoria all'aperto (compresi passeggiate, corsa a piedi, uso della bicicletta e lo svolgimento di qualsiasi altro sport amatoriale individuale) in tutto il territorio della Provincia e, più in generale, della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, mantenendo comunque la distanza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. L'attività sportiva in forma individuale, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e delle norme relative al contenimento del contagio, è autorizzata presso i circoli, le società e le associazioni sportive siti sul territorio provinciale, purché in luoghi aperti. Si possono raggiungere i predetti circoli, società e le associazioni sportive solo a piedi o in bicicletta partendo dall'abitazione o dal luogo di lavoro.

b) l'attività sportiva o motoria possa essere svolta con accompagnatore nel caso di persone non completamente autosufficienti e per i minori;

c) nello svolgimento dell'attività sportiva o motoria, i minori possano essere accompagnati anche da entrambi i genitori o da congiunti facenti parte dello stesso nucleo familiare, sempre nel rispetto della distanza di un metro da ogni altra persona non facente parte del nucleo familiare o di due metri, nel caso di svolgimento di attività sportiva;

d) nello svolgimento dell'attività motoria (intesa come passeggiata/camminata, anche nell'abito degli spostamenti consentiti per andare a fare la spesa, andare al lavoro, andare presso qualsiasi esercizio/attività aperto ecc.) sia obbligatorio indossare la mascherina una volta fuori dalla abitazione o luogo di lavoro, mentre nello svolgimento dell'attività sportiva (intesa come corsa a piedi, uso della bicicletta, caccia, pesca e lo svolgimento di qualsiasi altro sport amatoriale individuale) sia necessario portare con sé una mascherina da indossare nel caso in cui ci si trovi in prossimità di altre persone, sempre comunque in entrambi i casi assicurando il rispetto delle distanze individuate dalla lettera a). Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non

compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti;

e) salvo quanto previsto dalla lettera a) per il raggiungimento dei circoli, delle società e le associazioni sportive, l'attività sportiva o motoria deve aver inizio partendo dalla abitazione o dal luogo di lavoro, non essendo consentito l'uso di mezzo pubblico o privato per raggiungere il punto da cui si intende iniziare l'attività sportiva o motoria”.

Inoltre alla lettera pp) dispone che “dal giorno 4 maggio 2020 al 17 maggio 2020 è consentita l'attività di formazione e aggiornamento outdoor per le guide alpine e aspiranti guide alpine iscritti ai corsi di formazione o aggiornamento organizzati dal collegio provinciale delle guide alpine ai sensi della L.P. 20/1993, nel rispetto delle norme di sicurezza finalizzate al contrasto e al contenimento delle diffusione del virus COVID – 19”.

SARDEGNA

L'articolo 5 dell'Ordinanza 2 maggio 2020, n. 20 consente “nel **territorio del proprio comune** di residenza, domicilio e/o dimora abituale, di svolgere individualmente attività motoria all'aria aperta, limitatamente a passeggiate, corse a piedi e in bicicletta, mantenendo la distanza interpersonale di almeno due metri. È altresì consentito, per i soggetti minori o diversamente abili, che tali attività siano svolte con un accompagnatore, preferibilmente convivente, al quale non si applicano gli obblighi di distanziamento personale nella misura strettamente indispensabile al supporto necessario all'accompagnato. In ogni caso, gli accompagnatori hanno l'obbligo di indossare idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine)”.

SICILIA

L'Ordinanza n. 18 del 30 aprile 2020 non tratta dell'attività motoria, ma all'articolo 8 consente “consentita l'attività sportiva in forma individuale, ovvero con un accompagnatore per i minori e le persone non autosufficienti, compresa la c.d. pesca sportiva, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e delle norme relative al contenimento del contagio. La successiva circolare del 3 maggio 2020 ha precisato che “l'attività sportiva deve essere svolta esclusivamente in forma individuale e non ammette - né prevede - alcun contatto fisico, restando escluse tutte le discipline di squadra. Al ricorrere delle suddette condizioni, è quindi ammessa - sempre a titolo esemplificativo e non esaustivo con riferimento a quanto già previsto dall'art. 8 dell'Ordinanza n. 18 - la pratica delle seguenti attività sportive: corsa; sport

con racchetta (tennis, padel e tennistavolo), da svolgersi esclusivamente in forma singolare e in luoghi aperti; ginnastica individuale; uso di qualsiasi bicicletta, anche mountain bike; motocross; uso dei pattini o simili; pesca subacquea, apnea, diving e nuoto in acque libere, purché esercitati nel sito più vicino alla propria abitazione. E' altresì ammessa la pratica di qualsiasi sport, esclusivamente e rigorosamente in forma individuale, che contempli l'utilizzo di un attrezzo (es. windsurf, kitesurf, surfboard, etc.)".

TOSCANA

Ai sensi del punto 4 dell'ordinanza 3 maggio 2020, n. 50 "è consentito svolgere le **attività sportive** in forma strettamente individuale, **sul territorio regionale**, utilizzando per lo spostamento mezzi propri di trasporto e con l'obbligo del rientro in giornata presso l'abitazione abituale. E' possibile l'accompagnamento da parte di una persona nel caso di minori o di persone non completamente autosufficienti. L'attività va svolta nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri;

Il successivo punto 5 consente di "svolgere, individualmente oppure con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, o da parte di residenti nella medesima abitazione, **attività motoria**, a piedi o in bicicletta, con partenza e rientro alla propria abitazione, senza uso di altri mezzi di trasporto. Nel caso di residenti nella medesima abitazione e di minori o persone non completamente autosufficienti accompagnati, non è necessario mantenere le misure di distanziamento sociale".

VALLE D'AOSTA

L'Ordinanza 3 maggio 2020, n. 192 consente di "svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori e le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o motoria all'aperto, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per le altre attività. Rientrano nell'attività sportiva gli allenamenti individuali all'aperto di ogni disciplina, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la corsa, la camminata, la bicicletta e la pesca. Al fine di svolgere l'attività motoria o sportiva di cui sopra. È consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività. Non è consentito svolgere attività motoria o sportiva fuori dal territorio regionale.

Sono consentiti gli allenamenti, anche di coppia per ragioni di sicurezza e nel rispetto delle distanze interpersonali, di arrampicata delle Guide alpine la cui professione è disciplinata dalla l.r. 7/1997, iscritte al relativo Albo professionale e

munito del tesserino di riconoscimento di cui all'art. 8 della l.r. 7/1997, in ragione della necessità di una preparazione atletica e tecnica funzionale alla sicurezza in montagna”.

VENETO

L'Ordinanza 27 aprile 2020, n. 43 consente “lo spostamento individuale per attività motoria e attività all'aria aperta, anche con bicicletta o altro mezzo, in tutto il **territorio comunale** di residenza o dimora, con divieto di assembramenti e con obbligo di rispetto della distanza di m. 1 tra le persone, salvo quelle accompagnate in quanto minori e non autosufficienti, utilizzando mascherina e guanti o garantendo l'igiene con idoneo liquido igienizzante”.